



CAMERA ARBITRALE

## **CONVEGNO “L’ARBITRATO – STRUMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE DELLE IMPRESE”**

**CAGLIARI – SEDE DI CONFINDUSTRIA SARDEGNA MERIDIONALE – 28 MARZO  
2023 ORE 16**

**RELAZIONE DI GRAZIA CORRADINI – PRSIDENTE DELLA CAMERA ARBITRALE DI  
CAGLIARI E ORISTANO: IL NUOVO STATUTO E REGOLAMENTO DELLA CAMERA  
ARBITRALE DI CAGLIARI E ORITANO**

Ringrazio in primo luogo il Presidente di Confindustria Sardegna Meridionale, Antonello Argiolas, il Direttore Generale Marco Santoru e il suo staff e specialmente Maria Cristina Rivara, che è anche alla attualità componente del Consiglio della Camera Arbitrale di Cagliari e Oristano in rappresentanza del Settore Industria, per avere accettato di organizzare presso la sede di Confindustria Sardegna Meridionale il presente Convegno che ha lo scopo di presentare agli aderenti a Confindustria, ma, più in generale, a tutti gli operatori economici, lo strumento dell’Arbitrato come opportunità alternativa idonea a consentire di risolvere, in tempi brevi e a costi contenuti, le controversie evitando il ricorso al tribunale ordinario, oltre che una gestione rapida, efficiente e riservata del conflitto che è un fatto naturale ed ineludibile nello svolgimento dell’attività imprenditoriale. La risoluzione della controversia, nell’ambito dell’impresa, serve ad evitare la paralisi dell’attività imprenditoriale che può condurre anche alla cessazione stessa della attività e che deve essere quindi quanto più rapida possibile.

Il presente Convegno trae occasione dalla recente approvazione del Nuovo Statuto e del Nuovo Regolamento avvenuta, a seguito di proposta del Consiglio della Camera Arbitrale, con deliberazione della Giunta camerale n. 78 del 21 novembre 2022. Gli atti sono stati poi

pubblicati, il 1 febbraio 2023 e quindi in data assai recente, sul sito della Camera di Commercio, dove è possibile consultarli.

Un vivo ringraziamento anche al Presidente della Camera di Commercio di Cagliari e Oristano che ci ha supportato in questo percorso di revisione dello Statuto e del Regolamento che è stato particolarmente laborioso dopo quindici anni dalla approvazione del precedente Regolamento e che non sarebbe stato possibile senza il supporto degli uffici camerali e la approvazione, senza alcun rilievo, da parte della Giunta camerale e del suo Presidente.

Porgo anche, su loro richiesta, i saluti del Segretario Generale della Camera di Commercio, Cristiano Erriu e del Segretario del Consiglio e della Camera Arbitrale, Antonella Greco, oggi purtroppo non presenti per un impegno istituzionale non rimandabile, trattandosi di un impegno concorsuale il cui ritardo avrebbe creato notevoli disagi, ma che sarebbero stati altrimenti certamente presenti visto l'impegno che hanno profuso per la approvazione dei nuovi strumenti.

La revisione dello Statuto e del Regolamento aveva costituito un impegno già del precedente Consiglio della Camera Arbitrale, poi non portato avanti anche per il sopravvenire dei disagi del periodo COVID, ma che ha rappresentato il primo impegno del nuovo Consiglio della Camera Arbitrale allorché è stato nominato, nel 2021, non essendo più procrastinabile l'aggiornamento a seguito dell'avvenuto accorpamento delle Camere di Commercio di Cagliari ed Oristano, ma anche e soprattutto delle modifiche legislative sopravvenute in ben quindici anni dal 2007, quando erano stati aggiornati per l'ultima volta statuto e regolamento e dei mutamenti della società e delle sue esigenze che facevano apparire del tutto inadeguato ed obsoleto un regolamento che si rifaceva ad un processo cartaceo, privo di respiro internazionale ed incapace di soddisfare le esigenze delle imprese che nel frattempo si erano molto evolute.

In verità le modifiche dello Statuto non sono state particolarmente significative poiché, per realtà di medie dimensioni, anche con riguardo agli affari che interessano un territorio come quello del Sud Sardegna, la scelta statutaria della Camera Arbitrale inserita come emanazione diretta nella Camera di Commercio è stata ritenuta la più appropriata, considerato che consente pure un risparmio di costi pur assicurando la qualità del servizio, mentre la diversa scelta di organizzazione della Camera Arbitrale come azienda speciale appare confacente a grandi realtà come quelle di Roma e di Milano che costituiscono il centro degli affari in Italia. Altrettanto appropriata è apparsa, tuttora, la scelta del precedente Statuto con riferimento alla composizione del Consiglio della Camera arbitrale che, con pregevole equilibrio istituzionale, vede l'organo formato, in parte, sulla base di designazione di rappresentanti ad opera della Corte d'Appello di Cagliari, del Direttore del Dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Cagliari, degli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti e degli ingegneri e del Consiglio del distretto notarile di Cagliari, Lanusei e Oristano, e, per altra parte, per nomina diretta della Giunta Camerale, tra persone di provata esperienza particolarmente in campo giuridico, economico e commerciale, di rappresentanti dei settori economici dell'artigianato, del commercio, dell'industria e dell'agricoltura: in tal modo è assicurata la presenza delle istituzioni

giuridiche più importanti del territorio, degli ordini professionali e soprattutto dei settori produttivi, il che garantisce la competenza professionale dell'organo ma anche il suo radicamento nel territorio e nella realtà economica dello stesso. La presenza dei rappresentanti delle categorie produttive costituisce altresì un valore aggiunto perché può operare come cerniera e collegamento con le associazioni di categoria non solo per creare degli Sportelli che promuovano la cultura dell'arbitrato presso gli associati ma anche per la predisposizione di Convenzioni e clausole compromissorie di ampia diffusione. Il presente Convegno costituisce, appunto, una modalità di promozione e diffusione della cultura dell'arbitrato all'interno delle categorie professionali ed io auspico che questa esperienza, dopo essere iniziata all'interno di Confindustria, possa proseguire anche in seno alle altre categorie produttive quale "specifico servizio" offerto dalla Camera di Commercio e che può essere utilissimo per le aziende.

E' noto che l'Italia è ritenuta un paese poco appetibile per gli "affari" proprio perché la giustizia funziona con "lentezza" e in modo "non adeguato" (per usare degli eufemismi). Non mi soffermerò più di tanto sulle cause di tale cattivo funzionamento che sono note e molteplici, ma si collegano principalmente al fatto che il nostro paese ha un numero "spropositato" di cause, ben superiore alla media di quelle degli altri paesi europei rispetto al numero degli abitanti ed a fronte di un numero di giudici che si colloca in un rapporto "basso" con gli altri paesi europei, sempre rispetto al numero di abitanti. Il numero di cause che deve trattare ciascun giudice italiano è quindi ben più elevato di quelle che sono attribuite agli altri giudici europei. Ciò ha determinato anche un aumento del numero di avvocati che esercitano in Italia rispetto alla media della popolazione, fino ad arrivare a circa 500.000 considerati pure i praticanti abilitati al patrocinio, anche se ormai nell'ultimo periodo il numero è in discesa ma resta sempre alto e vi è poi "un collo di bottiglia" del tutto "anomalo" davanti alla Corte Suprema di Cassazione italiana che si vede arrivare ogni anno quasi centomila ricorsi mentre negli altri paesi europei il numero dei ricorsi davanti alla Corte Suprema è di poche migliaia. Ogni anno, in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario davanti alla Corte di Cassazione si ripete la celebrazione della "morte" della giustizia italiana, ma sono decenni che non si trovano rimedi.

Si è cercato di sopperire tramite la magistratura onoraria (che per la verità esiste in tutta l'Europa e che esamina ormai in Italia quasi l'80% delle cause monocratiche di minore rilevanza economica) il cui trattamento da parte del legislatore italiano è però attualmente oggetto di diverse procedure di infrazione ad opera degli organismi europei e che da diversi mesi non viene pagata poiché l'Italia non ha ancora trovato il modo per assicurare a questa categoria di giudici la tutela previdenziale imposta dall'Europa e si può immaginare quanto anche ciò incida sulla regolarità della giustizia. Personalmente mi infastidisce, poi, sentire parlare di cause "minori" perché per ciascuna persona "la sua causa" è la più importante e ci sono pure tanti interessi economici "riflessi" ben più importanti di quelli che costituiscono il valore della causa secondo le regole procedurali.

Si parla anche sovente del carattere "causidico" degli italiani e questo è certamente vero perché gli italiani che hanno scoperto l'America, che sono un popolo di geni, di artisti che hanno invaso i musei di tutto il mondo, di inventori, che sono poi anche i discendenti di

quei “Romani” dell’Impero romano che hanno civilizzato l’Europa e parte dell’Asia e dell’Africa e che hanno creato il “diritto romano” (che si studia ancora per diventare giudici, avvocati e notai perché l’attuale diritto civile e commerciale italiano trova la sua base nei corrispondenti istituti del diritto romano) sono al tempo stesso, spesso, persone puntigliose, che non accettano di comporre amichevolmente un torto subito, però si deve aggiungere che in effetti la giustizia in Italia ha sempre funzionato male e che pure io, che ho fatto il giudice per cinquant’anni in tutti gli uffici giudiziari e in tutti i gradi (Tribunale, Corte d’Appello e Corte di cassazione sia in civile che penale) e in tutte le funzioni comprese quelle tributarie, mi sono “vergognata” molte volte per i ritardi e le inefficienze e per la incapacità del legislatore di porre rimedio a questa situazione con misure adeguate, ma anche dei giudici di trovare prassi virtuose e una spinta di orgoglio per alleggerire una situazione tanto difficile.

La recente Riforma nota con il nome del Ministro della Giustizia che la ha firmata e cioè Cartabia, che è legata al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza poiché l’Europa ha subordinato la erogazione dei fondi ad un piano di smaltimento dell’arretrato della giustizia italiana al fine di un miglioramento della performance italiana, già ora si comprende che difficilmente potrà raggiungere seri risultati. In penale la riforma è legata ad un piano di “eliminazione” dei processi attraverso la depenalizzazione e la procedibilità a querela di un certo numero di reati ma soprattutto attraverso la “morte” dei processi per prescrizione e successivamente per improcedibilità a causa della mancata definizione dei gradi di appello e di cassazione entro tempi contingentati il che si risolve in una denegata giustizia per le vittime; mentre in civile è stata prevista principalmente la creazione dell’ufficio del giudice e la assunzione per tre anni di assistenti del giudice che dovranno aiutarlo a selezionare e studiare le cause, ma gli assistenti stanno già lasciando il campo ben prima dei tre anni per accedere ad altre attività a tempo indeterminato dopo avere acquisito una importante esperienza a spese dello Stato. Il venire meno di questa risorsa e la profonda crisi della magistratura onoraria non fanno ben sperare per la risoluzione della crisi della giustizia italiana secondo i programmi del PNRR.

Ma allora perché proprio gli appartenenti alle categorie produttive preferiscono rivolgersi alla giustizia ordinaria nonostante tutti i ritardi ed i difetti della giustizia italiana dei tribunali? Si può capire l’accettazione della giustizia ordinaria di buon grado per colui che è chiamato in causa e che, se sa di avere torto, ha tutto l’interesse a ritardare il più possibile il pagamento, ma per l’attore che rischia il fallimento se non riceverà quell’entrata o che ha subito un grave danno perché rivolgersi alla giustizia ordinaria quando esiste l’arbitrato che negli altri paesi europei ha una ben maggiore diffusione e che costituisce uno strumento agile e ben più veloce della giustizia ordinaria, oltre che, come ho già detto, riservato e di pronta attuazione?

Il legislatore anche con la recente riforma del codice di procedura civile purtroppo ha fatto ben poco per promuovere l’arbitrato (il che appare poco comprensibile in assoluto) e non ha previsto neppure quegli incentivi fiscali che sono ben graditi agli italiani e in particolare agli imprenditori, però le categorie produttive del Sud Sardegna ben potrebbero impegnarsi per promuovere, nel loro interesse, lo strumento dell’arbitrato ormai svecchiato

e rinnovato e quindi reso più appetibile a seguito della approvazione del Nuovo Regolamento.

Il pregresso Regolamento della Camera arbitrale di Cagliari e Oristano, che risale al lontano 2007 necessitava infatti, come ho già detto, di importanti ed urgenti modifiche poiché non era più adeguato alla attualità, sia per le riforme legislative e i sopravvenuti orientamenti giurisprudenziali che avevano profondamente innovato il codice di procedura civile, dei quali si doveva tenere conto anche in materia di arbitrato, sia per la esigenza di introdurre regole per l'arbitrato on line, ormai non più procrastinabili nella, in parte, ancora attuale emergenza sanitaria che ha visto un profondo cambiamento anche del processo civile, sia, infine, per il richiamo della CEDU alla regola della imparzialità dell'arbitro. Mi riferisco, con riguardo a tale ultimo aspetto, alla recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 20 maggio 2021, che, nella causa BEG S.P.A. c. Italia, è intervenuta sulla delicata questione dell'imparzialità dell'organo giudicante, quale cardine primario del giusto processo, anche nell'ambito della giustizia cognitiva privata, laddove cioè la terzietà del giudicante rivela profili di vulnerabilità proprio a causa del peculiare ruolo dell'arbitro, non munito della garanzia "istituzionale" derivante dall'appartenenza all'Ordinamento giudiziario, ma investito di un munus di natura negoziale che acquisisce il carattere di terzietà nei limiti del mandato ricevuto dalle parti.

Lo studio di recenti esperienze di modifica del Regolamento da parte di altre Camere Arbitrali italiane che riguardano territori e realtà economiche simili a quelle del Sud Sardegna (i cui nuovi e recenti Regolamenti si reperiscono sui siti internet delle singole Camere arbitrali italiane) e la partecipazione ad incontri di studio sulla evoluzione giuridica e sociale della materia dell'Arbitrato "amministrato", nonché le esperienze di modelli analoghi a quelli già sperimentati con successo dal recente Regolamento della Camera Arbitrale di Milano (CAM) e da quelli altrettanti recenti delle Camere Arbitrali di Venezia e delle Marche hanno costituito lo spunto per tracciare il Nuovo Regolamento della Camera Arbitrale di Cagliari e Oristano attraverso l'innesto di nuovi istituti quali l'arbitrato d'urgenza, l'arbitrato accelerato, l'arbitrato internazionale e l'arbitrato on line, la introduzione del codice etico dell'arbitro (non presente nel Regolamento previgente), una migliore specificazione del dovere di riservatezza e gli adattamenti conseguenti alle modifiche legislative ed agli indirizzi normativi e giurisprudenziali sopravvenuti, nonché opportune specificazioni relative al regime fiscale, alla liquidazione dei compensi e alle incombenze della Segreteria che proprio la Segreteria della Camera Arbitrale e del Consiglio della Camera arbitrale ha suggerito sulla base delle problematiche pratiche insorte nella prassi quotidiana al fine di rendere più agevole e più veloce lo sviluppo e la definizione dell'arbitrato.

Contemporaneamente si è ritenuto, attraverso apposita modifica del Regolamento, di ampliare i servizi offerti dalla Camera Arbitrale di Cagliari – Oristano, onde renderli più variegati ed appetibili, in analogia a quanto avviene per altre Camere Arbitrali italiane, attraverso la predisposizione di un testo di Convenzione Arbitrale con servizi aggiuntivi in materia di arbitrati "ad hoc", quali, oltre alla nomina degli arbitri, consulenze sui costi, organizzazione delle udienze, gestione delle consulenze tecniche e gestione economica

del procedimento nell'ambito della procedura per gli arbitrati condotta secondo il regolamento della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) creata con risoluzione 2205(XXI) il 17 dicembre 1966 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite al fine di promuovere la progressiva armonizzazione e unificazione del diritto commerciale internazionale.

Anche con riguardo a tale aspetto, come già rilevato, sarà particolarmente importante la collaborazione che vorranno offrire i rappresentanti delle categorie produttive e delle Associazioni di categoria che partecipano anche al Consiglio arbitrale, nonché i rappresentanti degli ordini professionali nell'ambito della attività di consulenza alla propria clientela.

La legge - ormai approvata il 25 novembre 2021 - di delega per riforma del codice di procedura civile è intervenuta, anche se in modo ritenuto da molti troppo modesto, sulla disciplina dell'arbitrato rituale, che, pur essendo stata oggetto di una organica riforma mediante il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, ha, in questi ultimi quindici anni, evidenziato ancora alcune lacune e necessità di integrazioni, anche ad esito del percorso compiuto dalle fondamentali pronunce della Corte di Cassazione a SS.UU con l'ordinanza n. 24153/2013, e dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 223/2013 che hanno sottolineato il ruolo e la natura di equivalente giurisdizionale che l'arbitrato rituale riveste. In questa prospettiva, l'obiettivo perseguito è quello di una generale valorizzazione dell'istituto arbitrale e di un potenziamento delle sue specifiche prerogative, anche al fine di deflazionare il contenzioso della giurisdizione ordinaria.

A tale scopo la legge di delega ha ritenuto in primo luogo indispensabile un rafforzamento della garanzia dell'imparzialità del giudice arbitrale, anche tenuto conto delle specificità riconosciute alla nomina degli arbitri che, fatte salve alcune eccezioni come quelle dell'arbitrato societario o dell'arbitrato multiparti, nonché le ipotesi (tendenzialmente sussidiarie) di nomina per via giudiziaria, è di regola attribuita direttamente alle parti. A questo proposito, dunque, si è reso necessario improntare il sistema a una maggiore trasparenza, prevedendo in capo agli arbitri designati, mediante modifica del Regolamento del 2007, un generale obbligo di rivelazione di tutte le circostanze di fatto (quali, in via esemplificativa, la presenza di eventuali legami o relazioni con le parti o i loro difensori) che potrebbero minare la garanzia dell'imparzialità anche soltanto nella percezione delle parti stesse. L'obbligo di trasparenza era già presente nel Regolamento della Camera Arbitrale di Cagliari del 2007, però il rafforzamento delle garanzie di imparzialità e indipendenza dell'arbitro e la previsione della decadenza nel caso in cui, al momento di accettazione della nomina, l'arbitro abbia ommesso di dichiarare le circostanze che, ai sensi dell'articolo 815 del codice di procedura civile, possono ora essere fatte valere come motivi di ricusazione è del tutto condivisibile poiché serve a rinsaldare la fiducia nell'istituto in capo ai potenziali fruitori e a coloro che intendono rivolgersi alla giustizia arbitrale e si inquadra comunque sugli obblighi derivanti dalla soprarichiamata sentenza della CEDU nella causa Beg Spa c. Italia. Ed, a tale proposito, il nuovo Regolamento ha dedicato un paragrafo alle garanzie di imparzialità e di indipendenza dell'arbitro all'interno del Codice Etico e Deontologico dell'Arbitro, in appendice al nuovo Regolamento, prendendo spunto

dalla disciplina emergente dal Regolamento della camera Arbitrale di Milano – CAM e da altri regolamenti recenti e articolandolo in più articoli relativi: all'accettazione del codice deontologico; all'arbitro nominato dalla parte; alla disponibilità e diligenza dell'arbitro; alla dichiarazione di imparzialità ed indipendenza; al comportamento dell'arbitro nel corso del procedimento ed infine alle sanzioni in caso di violazione del codice deontologico da parte dell'arbitro.

Un secondo importante intervento della legge di delega ha riguardato poi la previsione del potere degli arbitri rituali di emanare misure cautelari nell'ipotesi di espressa volontà delle parti in tal senso, manifestata nella convenzione di arbitrato o in atto scritto successivo, salva diversa disposizione di legge, con conseguente mantenimento, in tal caso, in capo al giudice ordinario, del potere cautelare nei soli casi di domanda anteriore all'accettazione degli arbitri e di decisione del reclamo cautelare per i motivi di cui all'articolo 829, primo comma, del codice di procedura civile o per contrarietà all'ordine pubblico. Nel contempo è stato previsto che le modalità di attuazione della misura cautelare debbano avvenire sempre sotto il controllo del giudice ordinario.

Si tratta di un sostanziale recepimento in legge di quanto già disposto dai regolamenti camerale ed anche da quello pregresso della Camera Arbitrale di Cagliari – Oristano che all'art. 21, punto 2, prevedeva che "Il Tribunale Arbitrale può pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che siano consentiti dalle norme applicabili al procedimento. La parte che, prima dell'inizio del procedimento arbitrale o nel corso di esso, ottenga dall'autorità giudiziaria un provvedimento cautelare, deve darne sollecita notizia alla Segreteria, la quale ne informa prontamente il Tribunale Arbitrale e, ove del caso, l'altra parte". Era in tal caso ritenuto che il potere cautelare fosse attribuito agli arbitri sulla base della convenzione fra le parti che, accettando poi il Regolamento arbitrale, si impegnavano a riconoscere e rispettare i provvedimenti cautelari degli arbitri, i quali peraltro restavano privi di possibilità di esecuzione, invece prevista espressamente nella nuova disciplina sotto la vigilanza del giudice ordinario.

Fino ad oggi, per la verità, la questione del potere cautelare degli arbitri era ampiamente dibattuta poiché, a fronte della lettera dell'art. 818 cpc (Gli arbitri non possono concedere sequestri, né altri provvedimenti cautelari, salva diversa disposizione di legge) e dell'art. 669 quinquies cpc (Se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri anche non rituali o se è pendente il giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito), era ritenuto che il potere degli arbitri di emanare provvedimenti cautelari fosse limitato al solo arbitrato societario con riguardo alla possibilità di disporre la sospensione cautelare delle delibere assembleari ai sensi dell'art. 35 comma 5 del d. lgs n. 5 del 2003 (La devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare a norma dell'articolo 669-quinquies del codice di procedura civile, ma se la clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera).

La modifica legislativa ha tenuto conto dal punto di vista dogmatico dei rilievi critici che erano stati mossi al generale divieto per gli arbitri di emanare provvedimenti cautelari e risponde alla ormai pacificamente riconosciuta funzione di indispensabile complemento e completamento della tutela cautelare nell'ambito della tutela giurisdizionale e per realizzare il principio di effettività di quest'ultima (cfr. ad esempio in ambito eurounitario la sentenza della Corte di Giustizia del 19 giugno 1990, C-213/89, *Factortame Ltd.*), e da ultimo intende allineare la disciplina italiana dell'arbitrato a quanto previsto negli ordinamenti europei, che da tempo riconoscono in capo agli arbitri il potere di emanare provvedimenti cautelari. Sotto questo profilo, dunque, la riforma del cpc rende maggiormente attrattivo lo strumento arbitrale anche per soggetti e investitori stranieri. Ed a tale modifica legislativa in tema di misure cautelari nel corso dell'arbitrato ha ritenuto, doverosamente, di adeguarsi anche la Camera Arbitrale di Cagliari e Oristano in sede di revisione del proprio Regolamento.

Ulteriori interventi della legge di delega sono stati rivolti a razionalizzare la disciplina dell'arbitrato rituale. A tale scopo è stata prevista in modo esplicito l'esecutività del decreto con il quale il presidente della corte di appello dichiara l'efficacia del lodo straniero avente contenuto di condanna, al fine di risolvere i contrasti interpretativi sorti sul tema; è stata attribuita alle parti, nel caso di decisione secondo diritto, il potere di individuare e scegliere la legge applicabile al merito della controversia; e, da ultimo, è stato ridotto a sei mesi il termine cosiddetto "lungo" (in mancanza di notificazione del lodo arbitrale) per la proposizione dell'impugnazione per nullità del lodo, allineandolo al regime previsto per la sentenza civile dall'articolo 327, comma 1, c.p.c. in una prospettiva di maggiore uniformazione del regime temporale di impugnazione avverso due tipologie di provvedimenti equivalenti.

Ancora, in una prospettiva di risistemazione organica della materia e di semplificazione del quadro normativo di riferimento, è stato previsto di riordinare e ricollocare all'interno del codice di procedura civile, agli articoli 833 ss. c.p.c. abrogati dalla riforma attuata con decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, la disciplina contenuta nelle norme relative all'arbitrato societario di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, con conseguente abrogazione di quest'ultima normativa. Il tutto prevedendo altresì la reclamabilità dell'ordinanza emanata dagli arbitri che provvede sulla richiesta di sospensione della delibera assembleare.

Infine, anche per dare attuazione a quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza 19 luglio 2013, n. 223, è stata disciplinata la *translatio iudicii* tra giudizio ordinario e arbitrato e nella corrispondente speculare ipotesi.

E' evidente che alcune di queste disposizioni sono di applicazione inderogabile ed in particolare sono inderogabili i principi generali, per cui il nuovo Regolamento ha accolto i principi generali della legge di delega anche perché espressione di disposizioni meritevoli di condivisione e ciò anche con riguardo al punto 17 dell'art. 1 e cioè alle modalità telematiche del processo civile che ormai sono divenute irrinunciabili anche per quello arbitrale che potrà essere disciplinato in analogia a quello ordinario, in riferimento: alla previsione che notifica della domanda di arbitrato da parte dell'attivante ai convenuti e da

parte dei convenuti alle controparte debba avvenire per via telematica e che anche il successivo deposito della attestazione di avvenuta notifica, dei documenti e di tutti gli atti delle parti che sono in giudizio con il ministero di un difensore abbia luogo presso la Segreteria della Camera Arbitrale esclusivamente con modalità telematiche, per mezzo di pec, ma anche con soluzioni tecnologiche diverse dall'utilizzo della posta elettronica certificata nel rispetto della normativa vigente e che, nel caso di utilizzo di soluzioni tecnologiche diverse dalla posta elettronica certificata, in tutti i procedimenti, il deposito si abbia per avvenuto nel momento in cui è generato il messaggio di conferma del completamento della trasmissione (punti a b c); alla previsione del divieto di sanzioni sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma, sui limiti e sullo schema informatico dell'atto, quando questo ha comunque raggiunto lo scopo (punti d e).

Quanto alle modalità di gestione delle udienze il nuovo Regolamento ha ritenuto più rispondente al carattere del giudizio arbitrale, fondato sulla clausola compromissoria e indirizzato in via preventiva ad una soluzione bonaria della controversia, la previsione che, in via principale, le udienze avvengano in presenza presso la sede della Camera Arbitrale, salva però diversa decisione del Tribunale arbitrale, in accordo con le parti, formalizzata in via preventiva, ma anche con riguardo a singole udienze, per la tenuta di udienze mediante collegamenti audiovisivi a distanza, senza la presenza del segretario e con la redazione di un resoconto da parte dell'arbitro o del Presidente del collegio arbitrale ovvero per la tenuta delle udienze in sede diversa dalla sede della Camera di Commercio, anche in tal caso senza la presenza del Segretario.

Onde adeguare il procedimento arbitrale alla nuova disciplina prevista dalla Riforma del cpc il Nuovo Regolamento ha introdotto altresì la previsione che la mancata assistenza del Segretario alle udienze in presenza nella sede della Camera di Commercio non può mai determinare la nullità del procedimento dovendosi in tal caso fare riferimento al resoconto dell'arbitro o del Presidente del Consiglio arbitrale ovvero alla registrazione dell'udienza sull'accordo delle parti e quella per cui le parti si possano accordare, anche su richiesta dell'arbitro e degli arbitri, per la sostituzione della udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da effettuare entro il termine perentorio stabilito dall'arbitro o dagli arbitri (punti l, m, n).

Quanto alla possibilità di costituzione tardiva del convenuto, il nuovo Regolamento ha ritenuto di mantenere ferma la formulazione dell'art. 9 del vecchio Regolamento che esclude la costituzione tardiva per motivi di economia processuale che impongono la concentrazione e la celerità del giudizio arbitrale, senza che ciò possa determinare violazione della regola del contraddittorio, poiché la parte, accettando preliminarmente il regolamento, non può poi dedurre alcuna nullità. D'altronde la inefficacia della costituzione tardiva è prevista anche dalla Legge di Riforma del cpc sempre per motivi di economia processuale e di celerità del giudizio che costituisce uno dei cardini del "giusto processo".

Sono stati previsti lo snellimento delle procedure di pagamento, onde evitare duplicazione di passaggi e la migliore specificazione dei compensi mediante scorporo, per trasparenza, delle voci accessorie, nonché la predisposizione di nuove tariffe, differenziate in relazione

a particolari procedure, quali ad esempio l'arbitrato abbreviato o semplificato e per i nuovi servizi introdotti e gli onorari per l'arbitro unico o il collegio arbitrale e per il CTU. Sono nel frattempo state predisposte anche nuove modalità di pagamento del bollo tramite procedure elettroniche e semplificazioni e snellimenti delle operazioni.

Sono stati aggiornati i modelli di clausole compromissorie – che sono allegare al nuovo regolamento – anche per l'adeguamento alle modifiche legislative sopravvenute con la collaborazione delle categorie professionali onde rendere più appetibile l'arbitrato e diffondere la sua cultura.

E' stata infine esaminata la questione della riservatezza unitamente a quella del trattamento dei dati personali per la Camera di Commercio e della informativa sulla privacy, sulla base dello scritto che ha inviato la Professoressa Valeria Caredda, ordinario di diritto privato dell'Università di Cagliari e componente del Consiglio della Camera Arbitrale di Cagliari e Oristano. Questo Consiglio, tenuto conto della circostanza che - come già riconosciuto da questo Consiglio in altre circostanze - la Camera Arbitrale di Cagliari e Oristano è inserita organicamente nella Camera di Commercio di Cagliari e Oristano, la quale deve garantire strutture e mezzi alla Camera arbitrale, che non ha altre forme di finanziamento oltre i proventi derivanti dalle attività erogate, e fornisce alla Camera arbitrale anche le strutture per la raccolta e la registrazione dei dati personali, ha concordato sul fatto che la Camera di Commercio assume la funzione di titolare del trattamento dei dati relativi alle procedure di arbitrato. D'altra parte, la Giunta della Camera di Commercio ha approvato con deliberazione n. 36 del 14 maggio 2019 un regolamento contenente il Modello organizzativo, ruoli e sistema di responsabilità in materia di privacy dal quale risulta che titolare del trattamento dei dati personali sia l'ente Camera di Commercio, in particolare nell'organo della Giunta camerale e, considerata l'organizzazione amministrativa dell'ente, sono stati individuati i delegati del titolare nel Segretario Generale e nei singoli Responsabili delle unità dirigenziali. Questi ultimi applicano la normativa privacy, garantiscono l'informativa e istruiscono le richieste di esercizio dei diritti e i reclami; possono a loro volta autorizzare al trattamento i Responsabili delle unità organizzative e i loro dipendenti, i quali dunque assumono la qualità di soggetti designati ai sensi dell'art. 2-quaterdecies. Tali soggetti trattano i dati nel rispetto dei principi del GDPR e limitatamente a quanto stabilito dalle istruzioni del titolare e dei suoi delegati, nonché dal regolamento citato; in particolare, quest'ultimo prevede che forniscano l'informativa secondo i modelli predisposti dall'unità organizzativa competente e ne conservino copia. Per quanto concerne gli altri soggetti che nel corso della procedura arbitrale trattano dati personali in esecuzione del mandato ricevuto, come arbitri e consulenti tecnici nominati dalla Camera arbitrale, si può ritenere che, in quanto soggetti autonomi ed estranei rispetto alla Camera di Commercio e alla Camera arbitrale, essi possano ricoprire la qualità di titolari e/o responsabili del trattamento.

Infine si è convenuto sulla opportunità di una migliore specificazione del dovere di riservatezza tenuto conto della particolare esigenza di riservatezza delle parti che accedono alla procedura arbitrale.

Ci si augura che le modifiche apportate, i nuovi servizi offerti anche nell'ambito dell'arbitrato ad hoc, la creazione di un elenco di arbitri selezionati e già esperti nell'ambito dell'arbitrato amministrato, la possibilità di esperire l'arbitrato on line e comunque di svolgere udienze a distanza, l'arbitrato accelerato, il contenimento dei costi, la introduzione dell'arbitrato internazionale, siano tutte opzioni che possano indurre a preferire l'arbitrato rispetto alla giustizia ordinaria e che quindi la recente pubblicazione del Nuovo Regolamento spinga le associazioni di categoria a promuovere lo strumento dell'arbitrato che fino ad oggi ha avuto ben poco impulso in Italia, specie nel Sud e nelle isole dove la giustizia statale funziona peggio eppure l'arbitrato ha più difficoltà a decollare.

Cagliari, 28 marzo 2023.

Grazia Corradini –

Presidente del Consiglio della Camera Arbitrale di Cagliari - Oristano